



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 1201

data 26-08-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04 - U.T.C. **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

n. 271

data 13-09-2019

OGGETTO:

Contratto d'appalto n. 26129 di Rep. del 02/04/2014 – CIG: 3749695A31
Risoluzione/Rescissione, art. 136 dlgs 163/2006 – art. 108 Dlgs 50/2016

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella Casa
Comunale e nel Suo Ufficio

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la Delibera di G.M. n.35 del 07/05/2019;

Vista la D.S. n. 25 del 08/05/2019 di conferimento dell'incarico del Responsabile della P.O. 4;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Premesso che:

con deliberazione di G.M. n. 199/2011 si è attivata la Procedura aperta per l'individuazione di un soggetto espletante attività di E.S.CO. per l'affidamento della gestione dei servizi energetici e con cui implementare progetti e servizi energetico-ambientali anche tramite la partecipazione al progetto denominato "Patto dei Sindaci" e lo sfruttamento degli immobili;

con D.D.n. 1895/2011 il sottoscritto Ing. Alberto Avenia è stato nominato R.U.P. relativo alla procedura di cui alla delibera di G.M. n. 199/2011;

con D. D. n. 1896 del 27 dicembre 2011, sono stati approvati il bando di gara ed il capitolato speciale d'appalto ed è stato scelto di procedere all'individuazione del soggetto E.S.CO., per le finalità di cui al presente contratto, mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

con D.D. n. 12 del 14 gennaio 2013, sono stati approvati il verbale di gara del 2 aprile 2012, nonché la relazione di valutazione finale favorevole all'offerta della società Alaimo Costruzioni s.r.l., trasmessa dalla predetta Commissione tecnica, inerenti l'individuazione di un soggetto espletante l'attività di E.S.Co. per l'affidamento della gestione dei servizi energetici e con cui implementare progetti e servizi energetico-ambientali anche tramite la partecipazione al progetto denominato "Patto dei Sindaci" e lo sfruttamento degli immobili comunali, ed è stato dato atto che la procedura di che trattasi resta aggiudicata alla società Alaimo Costruzioni s.r.l.;

con Contratto d'Appalto n. 26129 di Rep. del 02/04/2014, la E.S.CO. Alaimo Costruzioni s.r.l. è affidataria del servizio per l'individuazione di un soggetto espletante attività di E.S.CO. per l'affidamento della gestione dei servizi energetici e con cui implementare progetti e servizi energetico-ambientali anche tramite la partecipazione al progetto denominato "Patto dei Sindaci" e lo sfruttamento degli immobili;

detto contratto ha una durata di anni venti ai sensi dell'art. 6 del C.S.A.;

Considerato che:

la E.S.CO. da diversi mesi ha sospeso l'attività di cui al contratto di che trattasi, *in maniera del tutto arbitraria e unilaterale*, non rispettando le clausole contrattuali, in particolare riguardo l'art. 2 del C.S.A., non consentendo all'A.C. il raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso articolo, nel particolare:

Impianto natatorio della Piscina Comunale, in C/da Pioppo, aperto al pubblico nel maggio 2017 e fruito dalla cittadinanza fino a giugno 2018, in esecuzione alle deliberazioni di G.M. nn. 125/2016 e 146/2016, la E.S.CO. *in maniera del tutto arbitraria e con decisione unilaterale* non ha consentito la riapertura dell'Impianto dal mese di settembre 2018, e ad oggi ancora chiuso;

Mancata ripresa degli interventi di efficientamento energetico sul patrimonio edilizio comunale previsti dal D.M. 16/02/2016, in esecuzione alla deliberazione di G.M. n.64/2016;

Tutto quanto sopra rappresenta per la scrivente A.C. grave comportamento, censurabile, sul rispetto degli oneri contrattuali da parte della E.S.CO., ai fini della risoluzione contrattuale, con grave danno economico all'Ente per il mancato raggiungimento degli obiettivi contrattuali, impedendo di fatto anche il raggiungimento degli obiettivi del P.A.E.S del Comune di Favara, approvato con Deliberazione di C.C. n. 4/2015, nonché mancata riduzione dei costi energetici dell'Ente, che si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del Dlgs 267/2000 come da deliberazione di C.C. n. 79 del 23/11/2016.

Inoltre da verifiche effettuate la E.S.CO. non risulta più in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 del C.S.A. per il contratto di che trattasi, requisiti che devono essere posseduti anche durante l'esecuzione del contratto (vedi sentenza del Consiglio di Stato n.76 del 13/01/2016), in quanto la E.S.CO. non risulta in regola con Imposte e Tasse (vedi nota Riscossione Sicilia) e non possiede certificazione SOA attestante il possesso della categoria OG 11 classifica III e della categoria OS 16 classifica III

Ritenuto che per tutto quanto sopra, ricorrono i presupposti per la **risoluzione/rescissione del Contratto d'Appalto n. 26129 di rep. del 02/04/2014** stipulato con la E.S.CO. Alaimo Costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli art. 136 dlgs 163/2006 – art. 108 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Vista la nota prot. 10403 del 01/03/2019 notificata alla Ditta E.S.CO Alaimo Costruzioni s.r.l. con sede **Piazza Comm. A. Giglia 92026 – Favara (AG)** a firma del R.U. P. Ing. Alberto Avenia, con la quale viene comunicato alla ditta l'avviso di avvio procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.

Vista la nota del 29 marzo 2019 della E.S.CO Alaimo Costruzioni riportante le proprie osservazioni;

Ritenuto, infine, di dovere fare le controdeduzioni alle superiori Osservazioni della E.S.CO. sui seguenti punti:

1) In maniera del tutto arbitraria e con decisione unilaterale non ha consentito la riapertura della piscina comunale nel mese di settembre 2018 la Ditta osserva il mancato pagamento delle relative fatture, ciò non è vero per i seguenti motivi:

- Bilancio approvato con Delibera di CC n. 34 del 4/03/2019, e che lo stesso è in esame del Ministero per la relativa approvazione.

- Per la liquidazione delle fatture n. nn. 1-2-3-4-5-7-8 è stata predisposta la relativa DD. n. 699 del 7/09/2018, al netto degli oneri a carico della Esco; l'effettivo mandato è stato bloccato a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione Sicilia e pertanto tale colpa non è addebitabile alla P.A. ma bensì a precise responsabilità della Esco inadempiente.

- I relativi D.I. sono stati bloccati sia per le motivazioni di cui sopra che per altri motivi.

- Pertanto sarà l'Ente ad avanzare i danni causati da tale comportamento non regolare della Ditta e non viceversa.

-2) Sul punto della prosecuzione dei lavori di efficientamento energetico per gli immobili comunali, pur veri i verbali di sospensione, ma la mancata ripresa è addebitabile alla esco in quanto la stessa non è riuscita a risolvere in proprio favore il contenzioso con il GSE inerente le relative quote di finanziamento.

3) In merito al mandato di pagamento di imposte e tasse è superfluo richiamare semplicemente la certificazioni della Agenzia delle Entrate – Riscossione Sicilia, che bloccano i pagamenti in favore della E.S.CO, è obbligo, ope legis, il versamento in favore dell'Agenzia fino alla concorrenza di quanto dovuto.

4) Per quanto concerne il possesso dei Requisiti Tecnici, attestazioni SOA, la norma in materia prevede che tutte le clausole e categorie previste per la selezione vanno mantenute dalla Ditta aggiudicatrice, in tutte le fasi del procedimento, in particolare non solo in fase di gara, ma durante la fase di aggiudicazione, stipula contrattuale, esecuzione del contratto, fino alla sua conclusione (vedi sentenza C.d.S. n. 76/2016);

Ritenuta la propria competenza, nel duplice ruolo di Responsabile della P.O.4 e di R.U.P., all'emissione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D. Lgs.267/2000, giusta D.S. n.25/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile della P.O.4, in quanto il comportamento dell'Impresa costituisce grave inadempimento tale da incidere negativamente sulla prosecuzione del Contratto, tale comportamento, a norma dell'art.1455 C.C. , assume i caratteri della gravità e ciò sia in senso soggettivo, in relazione cioè all'interesse del Comune, sia in senso soggettivo, in relazione all'economia generale dell'appalto e all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale;

Visto il Contratto d'Appalto n. 26129 di Rep. del 02/04/2014

Visti gli art. 136 dlgs 163/2006 e art. 108 Dlgs 50/2016

Visto l'art. 24 della L.R. n.8/2016

Visto il D.P.R. n.207/2010

DETERMINA

1. Di procedere, come in effetti con il presente atto si procede, alla risoluzione in danno, ai sensi e per gli effetti degli **art. 136 D. Lgs 163/2006 e art. 108 D. lgs 50/2016, per grave inadempimento contrattuale dell'impresa E.S.CO Alaimo Costruzioni s.r.l. con sede Piazza Comm. A. Giglia 92026 – Favara (AG) P.IVA 01943570844**, per la ragioni in premessa contenute o richiamate, il contratto di appalto relativo al servizio per l'individuazione di un soggetto espletante attività di E.S.CO. per l'affidamento della gestione dei servizi energetici e con cui implementare progetti e servizi energetico-ambientali anche tramite la partecipazione al progetto denominato "Patto dei Sindaci" e lo sfruttamento degli immobili, stipulato in data 02/04/2014 Rep. n. 26129.
2. Di procedere all'incameramento delle cauzioni, riportate all'art.15 del Contratto, prestate dall'impresa E.S.CO Alaimo Costruzioni se e in quanto escutibili.
3. Di agire nei confronti dell'impresa E.S.CO Alaimo Costruzioni per il risarcimento degli ulteriori maggiori danni, per grave inadempienza contrattuale;
4. Di notificare il presente atto nei modi e nelle forme di Legge:
 - All'Impresa E.S.CO Alaimo Costruzioni s.r.l. con sede Piazza Comm. A. Giglia 92026 – Favara (AG);

- Alle Società Assicurative che hanno emesso le cauzioni riportate all'art.15 del contratto.

Di comunicare all'ANAC e all'Osservatorio Regionale Sicilia sui Contratti pubblici il presente provvedimento

5. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
6. trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale ed al Resp. Della P.O. n.1 (ufficio contratti e Affari Legali)
7. Ufficio Ragioneria per il controllo contabile.
8. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR competente nei modi e termini previsti dalla Legge.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Alberto Avenia

Il Responsabile della P. O. n.4

(Ing. A. Avenia)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 25/08/2019


Il Responsabile del servizio finanziario

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio